

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: anni uno e mesi tre di reclusione, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti con sospensione condizionale della pena irrogata.

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Addeito a lavori di scavo di tracce elettriche sui muri esterni di un condominio torinese, a circa m.13 dal suolo e a m.2,90 dal piano balcone del 4° piano, si sopraelevava al di sopra della ringhiera del balcone che non offriva più protezione alcuna.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 2 agli effetti della specifica regolazione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro è datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore. Il diritto del lavoro non è tanto diritto delle regolazioni contrattuali documentate ma è anche diritto dei rapporti effettivi (che pure hanno una specifica valenza obbligatoria riconosciuta dal diritto secondo la misura esemplare del modulo regolativi di cui all'art. 2126 c.c.. o secondo il diverso strumento di cui all'art. 2116 c.c., comma 1) la titolarità di un rapporto di lavoro è costituita dall'esercizio pieno di poteri datoriali a prescindere dalla esistenza di una assunzione formale e dalla esistenza di un altro rapporto di lavoro subordinato dello stesso lavoratore.
Dalla posizione di datore di lavoro di fatto concretamente tenuta derivano obbligazioni di garanzia scaturenti da quella posizione (fissate dalle leggi antinfortunistiche e per assunzione di fatto).

Note:

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 36878

Sezione: IV

cod. 80

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.